



# Comune di Portopalo di Capo Passero

(Provincia di Siracusa)  
Gabinetto del Sindaco

Ordinanza Sindacale N. 15 del 30 DIC. 2016

Oggetto: Gestione Servizio Idrico.

## IL SINDACO

**Richiamata** la propria Ordinanza n.07 del 18.04.2016, emessa al fine di evitare una interruzione dei servizi ed assicurare principi di ordine pubblico e sanità, è stato affidato il servizio di manutenzione impianto idrico e fognario nel territorio del comune di Portopalo di C.P. alla ditta Garofalo Salvatore di Pachino, con la quale si garantiva la necessità di garantire il servizio nelle more della definitiva e operativa costituzione dell'Assemblea Territoriale Idrica e del completamento della procedura prevista dall'art. 4 della legge regionale li agosto 2015, n. 19, la continuità della gestione del Servizio Idrico Integrato sul territorio comunale, al fine di evitare situazioni di grave pericolo per l'igiene e la salute pubblica dei cittadini;

**Visto** l' art 147 del D lgs n 152/2006 in base al quale i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale **partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale**, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze a essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche.

**Visto** l'art. 149-bis secondo cui l'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del **piano d'ambito** di cui all'articolo 149 e del **principio di unicità** della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, **delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio** nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. **L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche**, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, **comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.**

**Vista** la Legge 11 agosto 2015, n. 19 (pubblicata sulla G.U.R.S. il 21 agosto 2015) con la quale la Regione Sicilia ha emanato la nuova "Disciplina in materia di risorse idriche".

**Visto** l'art. 3 comma 3 lettera f) **che assegna all'Assemblea Territoriale Idrica la funzione di affidare la gestione del servizio idrico integrato, stipulare e approvare la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio.**

**Dato atto** che l'Assessorato regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia su richiesta del comune di Siracusa circa la problematica di affidare il servizio rilevava che *"si deve tenere conto che la legge regionale 19/2015 è stata oggetto d'impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri per presunta illegittimità costituzionale, per cui, in attesa di un pronunciamento della corte costituzionale, si ritiene prudente adottare o mantenere un assetto organizzativo - gestionale che possa scongiurare responsabilità civili, amministrative ed erariali"* e che *"attenendosi strettamente alla L. R. 19/2015, l'individuazione del sub-ambito operata con delibera comunale risulta in violazione ai criteri introdotti dalla stessa legge, che al riguardo prevede la costituzione di sub-ambiti con delibera dell'assemblea Territoriale Idrica su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, previo parere dell'assessorato Regionale competente, e pertanto ne pregiudica la legittimità operativa"*;

**Che** la disciplina nazionale e regionale afferma inequivocabilmente il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale;

**Che** l'art. 3 comma 3 lettera i) della legge regionale n. 11 agosto 2015, n. 19 prevede che l'Assemblea Territoriale Idrica delibera, su proposta dei comuni facenti parte del medesimo ATO, la costituzione di sub-ambiti previo parere dell'Assessorato regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità da rendersi entro sessanta giorni;

**Che** ad oggi la gestione unica del servizio idrico per ambito territoriale ottimale non è stata completamente

avviata e oggi non è possibile costituire il sub-ambito (la cui costituzione prevista dalla legge regionale è comunque sub indice).

**Che** l'art. 5 (disciplina transitoria) della Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 prevede che le Assemblée territoriali idriche, anche al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità e agli obiettivi della presente legge, valutano la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati sulla base della normativa abrogata con i decreti del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, numeri 113 e 116, nonché ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e comunque nel rispetto della normativa vigente, adottando i conseguenti provvedimenti.

**Che** attualmente non è ancora completamente operativo l'ente di governo (Assemblea Territoriale Idrica) che deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale revoca delle aggiudicazioni e degli affidamenti effettuati, al fine di consentire il più rapido allineamento delle attuali gestioni alle finalità agli obiettivi della legge regionale.

**Che** tale comma 7 dell'art. 4 della Legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 prevede che al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali esistenti, i comuni **possono provvedere alla gestione in forma diretta e pubblica del servizio idrico, in forma associata**, anche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso la costituzione di sub-ambiti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera i), composti da più comuni facenti parte dello stesso Ambito territoriale ottimale, che possono provvedere alla gestione unitaria del servizio;

**Considerato che** allo stato il Comune di Portopalo di Capo Passero non ha le risorse umane e strumentali e non è organizzato per una gestione interinale in forma diretta (rectius: autonoma nelle more della gestione ordinaria mediante l'ATO) del servizio idrico integrato e che, inoltre, le norme in materia di spesa pubblica e di personale (rispetto del tetto del 25% della spesa dei cessati nell'anno precedente per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato - destinazione delle eventuali risorse anni 2017 - 2018 alle assunzioni di personale in sovrannumero degli enti di area vasta rapporto tra spesa del personale e spesa corrente) vietano di assumere il personale necessario per la gestione del servizio idrico

**Che** l'art. 141 del D.lgs. n. 152 del 2006 definisce il servizio idrico integrato l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue che deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

**Che**, peraltro, proprio con riferimento ai principi che devono conformare l'azione normativa e legislativa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 32/2015 ha affermato:

*"Per definire i-contorni della disciplina statale di riferimento è utile muovere dall'art. 147 del d.lgs. n. 152 del 2006 correttamente evocato dal ricorrente come parametro interposto, il quale all'esito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 13, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lg. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale) - prevede che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), e che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli A TO per migliorare la gestione del SII, purché ne sia assicurato lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi, rilevanti in questa sede, di unitarietà della gestione e superamento della frammentazione verticale delle gestioni, nonché di adeguatezza delle dimensioni gestionali in base a parametri fisici, demografici e tecnici.*

**Che** L'Assessorato regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, a richiesta di altri comuni circa l'indirizzo da seguire, ha comunicato che è consentita una gestione temporanea del SII per il tempo strettamente necessario per ricondurre la gestione del servizio nell'ambito dello schema di riordino voluto da legislatore e che per evitare l'interruzione di un servizio pubblico essenziale dovranno essere attivate le procedure idonee per garantire la continuità del servizio, in ossequio all'attuale corpo normativo in materia di appalti pubblici;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 secondo cui in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale e negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

**Visto** il comma 6, il quale prevede che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 5.

**Ravvisata** che non è ipotizzabile e verosimile che l'Assemblea Territoriale Idrica provveda ad affidare la gestione unitaria del servizio idrico dell'ATO prima della fine del corrente anno per le seguenti ragioni:

1) l'assemblea Territoriale Idrica si è insediata, ha approvato lo statuto e prima di decidere sulle modalità di affidamento del servizio deve sciogliere alcuni nodi circa la costituzione di eventuali sub-ambiti e, soprattutto, deve approvare il piano d'ambito secondo le modalità procedurali previste dall'art. 149 del decreto legislativo 152/2006, che è costituito dai seguenti atti: ricognizione infrastrutture; programma degli interventi; modello gestionale ed organizzativo e piano economico e finanziario;

2) l'attuale normativa sugli appalti, anche se pone il servizio tra i settori speciali, prevede tempi di pubblicità e modalità che comportano tempi lunghi;

**Considerato** nelle more di attuazione delle procedure da parte dell'Assemblea Territoriale Idrica si ritiene di dovere operare autonomamente mediante apposito progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti idrica e fognaria;

**Considerato che** con D.D. n° 423 del 30/12/2016 è stata indetta gara di appalto per la manutenzione degli impianti idrico e fognari;

**Che** non rimane altra soluzione che quella temporanea di ricorrere all'adozione di un provvedimento *extra ordinem* per evitare il pericolo che il servizio possa subire interruzioni o malfunzionamento a danno della salute pubblica e dell'ambiente e finalizzato ad individuare un gestore per il tempo strettamente necessario alla selezione di un altro gestore dal soggetto competente (A.T.I.);

**Che** l'eventuale interruzione del servizio determinerebbe un effettivo rischio igienico-ambientale derivante dalla mancata erogazione dell'acqua con gravi pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché ripercussioni anche sotto il profilo economico-sociale;

**Tanto premesso, considerato e ritenuto**, al fine di scongiurare un sicuro pericolo per la salute dei cittadini e della popolazione residente nel territorio del Comune di Portopalo di Capo Passero;

Ritenuto dover procedere di conseguenza Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

#### ORDINA

- alla Ditta Garofalo Salvatore la continuazione della gestione in affidamento del S.I.I. del Comune di Portopalo di C.P. fino alla definizione dell'affidamento mediante gara di appalto, con le modalità, patti e condizioni di cui ai precedenti affidamenti, fino a un massimo di giorni 60 (sessanta);
- Dare mandato ai Dirigenti dei settori di appartenenza di formalizzare i presenti conferimenti a mezzo di idonei atti di gestione ed esperire quanto occorrente per le verifiche e i controlli, anche periodici, sul possesso di tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa in vigore in materia di gestione degli impianti relativi al servizio idrico integrato e di procedere alla regolarizzazione contabile della spesa, dando atto che trattandosi di servizio essa trova copertura nella tariffa pagata dagli utenti col calcolo e nei limiti imposti dalla legge;
- di notificare la presente alla ditta in argomento, trasmettere copia della presente al competente Assessorato Regionale Energia e dei servizi di pubblica utilità, alla Prefettura, al Commissario Straordinario della ATO 8 SR, nonché trasmettere copia alle forze dell'ordine, al responsabile dell'Area Tecnica, al Responsabile dell'Area Economica-finanziaria pubblicare copia all'Albo Pretorio.



**II SINDACO**  
(Mirarchi Giuseppe)